

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBUTARI	A REGIONALE	
	DI CAMPANIA SEZ.STACCATA	A DI SALERNO	SEZIONE 5
riun	ita con l'intervento dei Signori:		
	NOTARI	AL EBEDO	
_		ALFREDO	Presidente
	TRINGALI	MAURO	Relatore
_	CARE'	MARIA TERESA	Giudice
ha e	emesso la seguente		
	in occording	SENTENZA	
	ll'appello n. 2794/2017 positato il 21/03/2017		
מוזו	verso la pronuncia sentenza n. 1 utaria Provinciale di AVELLINO ntro:	427/2016 Sez:2 emes	sa dalla Commissione
	ENTRATE DIREZIONE PROVIN	ICIALE AVELLINO	
DE I	posto dall'appellante: LUCA CARNI SRL VARIANTE SNC 83036 MIRABE	ELLA ECLANO AV	•
CAS	so da: STELLANO VINCENZO FONTANA ANGELICA 1 83031 /	ARIANO IRPINO AV	
AVV AVV	impugnati: 'ISO DI ACCERTAMENTO n° TF 'ISO DI ACCERTAMENTO n° TF ISO DI ACCERTAMENTO n° TF	K030502752/2015 IVA	A-ALTRO 2012

SEZIONE		
N° 5		
REG.GENERALE		
N° 2794/2017		
UDIENZA DEL		
25/02/2019 ore 09:00		
N°		
4652/19		
PRONUNCIATA IL:		
25/02/19		
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28/05/19		
Il Segretario		

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società De Luca Carni srl, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1427/02/2016 depositata in data 16.9.2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che, accoglieva parzialmente il ricorso avverso l'avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva, anno di imposta 2012, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Avellino, compensando le spese del giudizio.

L'Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo, reputando inattendibile la contabilità della società, contestando indebite deduzione di costi (relativi a spese di manutenzione e pubblicitarie), indebita contabilizzazione e deduzione di perdita su crediti ed omessa contabilizzazione di ricavi. In sede contenziosa, peraltro, l'Ufficio aveva rinunciato espressamente alla pretesa relativa alla deduzione di costi relativi alle spese di manutenzione.

I primi giudici hanno ritenuta altresì infondata la contestazione relativa alla deduzione delle spese di pubblicità (che hanno riconosciuto come correttamente dedotte), quella relativa alla perdita su crediti (che hanno riconosciuto nel suo ammontare di € 16500, escludendo gli interessi e le spese legali connesse all'infruttuoso recupero) e quella relativa alla omessa contabilizzazione di ricavi per la vendita di 9 bovini e di 33 suini (ritenendo invece fondata la contestazione relativa alla vendita di 17 agnelli).

L'appellante censura la sentenza in relazione agli aspetti che lo hanno visto soccombente, precisando che è corretta la deduzione relativa alla perdita su crediti comprensiva dell'ammontare di interessi e spese legali (per un totale di € 20920,59) e che non vi sarebbe alcuna omessa contabilizzazione per la vendita di ovini, trattandosi di un mero errore contabile cagionato dalla duplicazione della fattura di vendita dei capi ovini (che viene riportata due volte in contabilità, una volta per 25 capi ed una volta per 30 capi).

Resistono con proprie controdeduzioni l'appellata Agenzia delle Entrate di Avellino, spiegando a sua volta appello incidentale.

Dopo aver precisato di prestare acquiescenza alle decisione della CTP in relazione alla omessa contabilizzazione della vendita dei 9 bovini, deduce che la decisione di prime cure sarebbe scorretta in relazione alla deduzione per intero delle spese di pubblicità, che posso essere dedotte solo al 50%, in quanto relative a 2 annualità. Inoltre la perdita su crediti sarebbe stata scorrettamente appostata in bilancio e per una somma non esattamente corrispondente al credito inevaso, sicchè la vo-



ce, non adeguatamente provata dal contribuente, dovrebbe essere interamente recuperata a tassazione. Parimenti a dirsi per la vendita dei 33 suini, rispetto ai quali si assume la cessione senza fattura, aspetto non correttamente considerato dai primi giudici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è solo parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati, con le conseguenze di cui in dispositivo, per le assorbenti considerazioni che seguono, conformi anche al principio della c.d. "ragione più liquida" per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).

1. Appello principale.

È fondato il motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento della intera somma riportata in bilancio come perdita su crediti, in quanto il contribuente ha documentato che, oltre alla sorta capitale già riconosciuta dai primi giudici, l'ammontare degli interessi e delle spese legali, come riportate nell'atto di precetto del 29.10.2012, ascende alla somma indicata quale perdita su crediti, sicchè la stessa deve essere interamente riconosciuta.

È, invece, infondato il motivo di gravame relativo alla omessa contabilizzazione della vendita di 17 ovini, in quanto le due fatture appostate entrambe con il numero n. 751 ai protocolli n. 490 e 505 non sembra si riferiscano alla medesima fornitura di ovini, in quanto indicano un numero diverso di capi di bestiame (in una n. 25 capi nell'altra n. 30 capi) e, peraltro, sottraendo al monte acquisti i 25 capi che il contribuente sostiene sarebbero stati erroneamente inseriti in contabilità, comunque non si ottiene il saldo zero che potrebbe essere sintomatico di una corretta contabilizzazione.

2. Appello incidentale

Tutti i motivi di gravame sono manifestamente infondati.

Come correttamente statuito dai primi giudici e neppure sottoposto a specifica e motivata critica dall'appellante:

- la deduzione delle spese di pubblicità è stata imputata per competenza, essendo stata sostenuta in relazione ad una fattura emessa e pagata il 21.12.2012 e relativa ad un'unica stagione sportiva, quella dell'anno 2012, che, com'è noto, comincia in autunno e si protrae sino alla primavera dell'anno seguente (per questo si deno-



mina 2012/2013), sicchè dal punto di vista fiscale rientra nell'anno d'imposta 2012;

- la perdita su crediti risulta ampiamente dimostrata e documentata;
- risultano in contabilità le fatture relative ai 33 suini che si assumono venduti "in nero" ma, per errore, tali fatture non sono state riportate nel PVC: rispetto a tale motivazione già chiaramente resa di primi giudici, restano del tutto incomprensibili le doglianze dell'Ufficio.

Consegue che l'appello principale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione, confermando nel resto la gravata sentenza. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.

P. Q. M.

Accoglie l'appello principale nei sensi di cui in motivazione e conferma nel resto

la sentenza impugnata. Spese compensate.

Salerno, 25.2.2019

Il Giudice est.

Mauro Tringali

Il Presidente

Commissione Tributaria Regionale della Campania DEPOSITATA IN SEGRETERIA

ىك. un data

Il Segretario